

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

(per tutta la durata dell'emergenza Covid)

In riferimento al decreto n.89 del 07-08-2020 le Linee Guida allegate al decreto forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

L'elaborazione del Piano, integrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l'attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili, e riveste carattere temporaneo per tutta la durata del periodo di emergenza Covid.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente PIANO individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell'ISIS "Polo Amiata Ovest" di Arcidosso.
2. Il Piano è redatto, su proposta del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente Piano ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 fino al termine dell'emergenza Covid e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali.
4. Il dirigente scolastico pubblica il Piano sul sito web istituzionale come da Delibera del consiglio di Istituto.

Art. 2 – Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, "il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di "attivare" la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle

disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020” (Linee guida per la Didattica digitale integrata, All. A).

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che, in condizioni di necessità e/o di emergenza, integra o sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di studentesse e studenti, che di interi gruppi classe o per questioni organizzative (impossibilità di mezzi di trasporto per rientri pomeridiani). La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità di salute opportunamente attestate e riconosciute dal medico competente della scuola, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione e terapie mediche legate al Covid-19.
5. La DDI consente di integrare la didattica quotidiana in presenza in questo periodo emergenziale in cui potrebbero verificarsi interruzioni didattiche determinate dal contenimento della diffusione del Covid-19. In particolare, la DDI è uno strumento utile in questa fase per:
 - a) Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - b) La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - c) Lo sviluppo di competenze disciplinari;
 - d) Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
 - a) Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio e/o video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando le applicazioni Google di G-Suite;
 - b) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

- L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- La fruizione di videolezioni, documentari o altro materiale video e/o audio (es.podcast) predisposto o indicato dall'insegnante;
- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta e/o multimediale;
- Libri di testo digitali con materiali didattici forniti dalle case editrici a corredo dei testi adottati.

Pertanto, non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento/apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale e/o diversificati per piccoli gruppi.

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.
8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, anche attraverso un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
11. L'Animatore digitale e i docenti del Team digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
 - a) Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

- b) Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 – Risorse a disposizione per la Didattica Digitale

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
 - Il Registro elettronico Nuvola con il Registro del professore e il Registro di classe.
 - La Google Suite for Education (o G Suite); la G Suite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom. Tale piattaforma garantisce il rispetto della privacy di studenti e personale scolastico. Qualora il Ministero metta a disposizione una piattaforma statale valida, questa potrà essere valutata ed eventualmente adottata se il Collegio lo riterrà opportuno.
2. Nell'ambito delle attività in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe, facendo l'appello e registrando gli assenti. Negli appositi spazi l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
3. Nell'ambito delle attività in modalità asincrona, gli insegnanti, oltre alla firma e alla specifica dell'attività in asincrono, appuntano sul registro di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'attività richiesta al gruppo di studenti.
4. L'insegnante ha l'opportunità di creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona. L'insegnante che attiva la Google Classroom invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail istituzionali di ciascuno.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, la programmazione delle attività in modalità sincrona seguirà il quadro orario delle lezioni della classe con una pausa di 15 minuti di connessione al videoterminale all'inizio di ogni ora successiva alla prima. In questo modo gli studenti seguiranno tutte le discipline e avranno una pausa di 15 minuti tra una lezione e l'altra, per consentire il passaggio da una classe virtuale all'altra. Anche i docenti, in questo lasso di tempo, avranno modo di cambiare la classe virtuale – se necessario – e predisporre i materiali utili alla lezione.

Tale articolazione, inoltre, è dettata da:

- motivi legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza e quindi presuppone un adattamento di contenuti, metodologie e orario;

- la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore di esposizione allo schermo di un computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.

Di ciascuna attività asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

2. In caso, invece, di nuovo *lockdown* la programmazione delle attività in modalità sincrona seguirà il quadro orario delle lezioni della classe, con la possibilità di attuazione di lezioni in modalità asincrona, secondo le indicazioni deliberate dal consiglio di classe, in modo tale da garantire almeno le 20 ore previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità; organizzazione delle lezioni di didattica integrata per gruppi della stessa classe

1. Nel caso di quarantena, di isolamento fiduciario e di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di gruppi di studenti della stessa classe o singoli studenti e studentesse, dal giorno successivo prenderanno il via le attività didattiche online, direttamente dall'aula dove svolge lezione il resto della classe. La programmazione delle attività in modalità sincrona per lo studente a casa seguirà il quadro orario delle lezioni della classe. Rimangono escluse dall'attività a distanza dello studente in collegamento dalla propria abitazione le attività laboratoriali.

Art. 6– Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti; in alternativa il docente potrà avviare la lezione da Google Calendar o inviando il codice agli studenti tramite il Registro di classe o la e-mail istituzionale.
2. All'inizio e nel corso del *meeting*, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - Accedere al *meeting* con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al *meeting* è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

- Accedere al *meeting* sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso, ma comunicare il proprio ingresso in ritardo almeno sulla chat;
- Partecipare ordinatamente al *meeting* e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- Partecipare al *meeting* in maniera attiva, in un ambiente adatto all'apprendimento (da escludere locali pubblici, mezzi di trasporto ecc.)
- Non è consentita l'interferenza da parte di terzi durante la lezione.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti utilizzano G-Suite for Education come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi e Nuvola per assegnare i compiti; inoltre è possibile utilizzare sia la piattaforma che il registro elettronico per condividere materiali.
2. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto l'utilizzo delle loro applicazioni è consentito esclusivamente per attività didattiche, comunicazioni istituzionali della Scuola tra insegnanti, studentesse e studenti e famiglie nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato effettuare e diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni, offensivi o discriminatori.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e degli studenti comporta provvedimenti disciplinari.

Art. 9 - Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza e previsti dal PTOF.
2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
5. La quantità di verifiche settimanali per gli alunni diversamente abili e la loro programmazione dovrà essere concordata con gli insegnanti di sostegno.